

LIQ. CONTR. 59/2026 R.G.

Sent. n. 114/2026 pubbl. il 25/05/2026

Cron. n. : 2595/2026

Rep. n. 165/2026 del 25/05/2026

N. R.G. 150 / 2026 PU



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile –Diritto della crisi e dell’insolvenza, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Paola Cazzola	Presidente rel- est.
dott. Fabio D’Amore	Giudice
dott.ssa Silvia Saltarelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al n. **150-1/2026 R.G.** e n. 150 /2026 PU.

Visto il ricorso per l’apertura del procedimento di liquidazione controllata del proprio patrimonio ex artt. 268 e seg. CCII depositato in data 15.5.2026 da

SCIUTO Daniela nata a Catania il giorno 28.10.1976 residente a Thiene (VI) in Via Divisione Julia 66, codice fiscale SCTDNL76R68C351C

per il tramite di un Organismo di Composizione della Crisi (ODCEC di Vicenza nella persona del nominato gestore della crisi dott.ssa Federica Cascella);

-ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale;

-rilevato che la ricorrente svolge attività di lavoro subordinato ed è assoggettabile alla procedura di liquidazione controllata;

- rilevato che non risultano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;

- rilevato che dagli atti risulta che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento;

- ritenuta la competenza dell’intestato Tribunale;

-rilevato che il ricorrente ha presentato una relazione, redatta dall’OCC ;

- ritenuto che sussistano le condizioni di legge, cosicché la ricorrente può essere ammessa alla procedura richiesta;

- richiamato l’art. 270, co. 5, CCII, secondo cui: *“Si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo III, sezione II e III”*

pagina 1 di 3



Sent. n. 114/2026 pubbl. il 25/05/2026

Cron. n. : 2595/2026

Rep. n. 165/2026 del 25/05/2026

-ritenuto di escludere dalla liquidazione l'autovettura OPEL Corsa E targata EY 780 IS in quanto necessaria per lo svolgimento dell'attività lavorativa produttiva di reddito ;
-ritenuto che, essendo prevista la liquidazione di un attivo in via di maturazione (esemplificando crediti retributivi, trattamenti pensionistici), la procedura debba rimanere aperta fino al termine previsto dalla legge perché maturi il diritto all'esdebitazione ex art.279 CCII, in quanto detto termine triennale da un lato rappresenta il limite di esigibilità di ulteriori quote di reddito, dall'altro costituisce un parametro obiettivo di ragionevole durata del programma di liquidazione ex art. 272 comma 3° CCII, nell'ottica della messa a disposizione del reddito in favore dei creditori;

P. Q. M.

dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **SCIUTO Daniela** nata a Catania il giorno 28.10.1976 residente a Thiene (VI) in Via Divisione Julia 66, codice fiscale SCTDNL76R68C351C ;

nomina Giudice delegato la dott.ssa Paola Cazzola ;

nomina Liquidatore la dott.ssa Federica Cascella ;

dispone che, per tutta la durata della procedura, non possa essere iniziata o proseguita nessuna azione individuale esecutiva o cautelare ex artt. 270 e 150 CCII (comprese quelle conseguenti a fermo); né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, né dai creditori successivi all'apertura del concorso;

dispone che siano ricompresi nell'attivo a disposizione della massa dei creditori anche i ratei delle eventuali trattenute attualmente operate sulla retribuzione mensile del ricorrente (ad esempio, per effetto di cessioni o pignoramenti del 1/5 dello stipendio/ pensioni / TFR - in particolare le cessioni a favore di PREXTA spa Gruppo Mediolanum e il pignoramento a favore di GEFIL Gestione Località Fiscale spa -);

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avviso che le comunicazioni verranno effettuate ai sensi dell'art. 10 CCII;



Sent. n. 114/2026 pubbl. il 25/05/2026

Cron. n. : 2595/2026

Rep. n. 165/2026 del 25/05/2026

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura OPEL Corsa E targata EY780TS, con avviso che il presente provvedimento costituisce a tal fine titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del Liquidatore;

dispone che, a cura del Liquidatore ex art. 270 comma 4 CCII, la presente sentenza venga inserita nel sito internet del Tribunale;

qualora ne ricorrano i presupposti pubblicata nel Registro delle Imprese e trascritta nei competenti registri mobiliari e immobiliari;

notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 21 maggio 2026.

Il Presidente est.

Dott.ssa Paola Cazzola



